

Sentenza n. 290 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 22 marzo 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

SENTENZA

zsul ricorso n.1061 del 2004 proposto da \*\*\*, rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Santini ed elettivamente domiciliata in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

- il MINISTERO dell'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio è per legge domiciliato;

- l'ISTITUTO PAREGGIATO di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI "IVO PANNAGGI" di MACERATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.3 della legge n.205/2000, dal suo Dirigente, \*\*\* e per legge domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

e nei confronti

di \*\*\*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 4.8.2004 con cui l'Istituto professionale intimato ha negato il rilascio della documentazione richiesta;

e per l'accertamento

del diritto all'accesso della documentazioni stessa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell'Istituto professionale di Stato "Ivo Panneggi" di Macerata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 22 marzo 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Santini per la ricorrente ed il dott. Sauro Pigliapoco per l'Istituto resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, avendo sostenuto con esito negativo gli esami di operatore grafico pubblicitario presso l'Istituto "Ivo Pannaggi" di Macerata, ha chiesto di poter esaminare ed estrarre copia, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n.241/1990, i singoli giudizi di ammissione, per materia e complessivi, ed i singoli giudizi, per materia e complessivi, redatti dalla Commissione esaminatrice sia nei suoi confronti che nei confronti di \*\*\*.

Considerato che le sono stati rilasciati solo i giudizi espressi nei suoi confronti, ha insistito, con atto del 29.7.2004, per il rilascio degli altri, ma il Dirigente scolastico dell'Istituto, con nota del 4.8.2004 ha respinto la domanda, non potendosi ravvisare disparità di trattamento per gli scrutini scolastici.

Il diniego è stato impugnato con il ricorso in esame, deducendosi la violazione degli artt.22 e segg. della legge n.241/1990, perché l'eventuale diritto alla riservatezza non può essere validamente opposto se gli atti da visionare ed acquisire siano necessaria per la difesa di interessi giuridicamente tutelati e l'esigenza di valutare l'uniformità e la correttezza di tutti i giudizi espressi era stato espressa-

mente evidenziato nella domanda d'accesso.

Con memoria depositata l'1.12.2004, il Dirigente dell'Istituto scolastico "Ivo Pannaggi" di Macerata, direttamente costituito ai sensi dell'art.3 della legge n.205/2000, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato o, in subordine, accolto solo per la visione degli atti non rilasciati.

Questo Tribunale, con ordinanza 4 dicembre 2004 n.158, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di \*\*\*: a tanto la ricorrente ha provveduto con atti notificati il 13.12.2004 e depositati l'8.1.2005.

**2.** Tanto premesso, il Collegio considera il ricorso parzialmente fondato.

Infatti, nel caso in esame il diritto di accesso sussiste anche per la documentazione relativa a \*\*\*, in quanto la possibilità o meno di ottenere concreta tutela delle ragioni addotte a giustificazione della domanda di accesso non può essere direttamente decisa dall'Amministrazione anticipando le eventuali decisioni di altri organismi: tuttavia, trattandosi di atti pur sempre riservati perché attinenti a "giudizi" sul grado di preparazione manifestato in sede d'esame da altri soggetti, non può essere concessa la loro estrazione di copia, ma unicamente la loro diretta e completa visione o da parte della ricorrente o di persona dalla medesima all'uopo espressamente delegata.

Nei limiti di cui sopra il ricorso va accolto e il diniego del 4 agosto 2004 deve essere annullato.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.